

NEWS

LA RIFORMA DELLE BANCHE POPOLARI



La riforma, in discussione alla Camera dei Deputati, nell'affrontare l'intera tematica sulle Banche Popolari prevede specifici interventi.

Sono previsti limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari (con attivo superiore a 8 miliardi di euro) e l'applicazione di una disciplina uniforme in relazione alle maggioranze previste per le vicende societarie nonché per quella relativa alle trasformazioni e fusioni.

Le Popolari potranno emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto e la nomina degli organi di governo non sarà più di solo appannaggio degli organi sociali.

Aumenteranno i poteri dell'assemblea dei soci e sarà limitato il cd "voto capitario" (una testa un voto), consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci (persone giuridiche) più di un voto.

Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

(decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - TUB), sarà modificato proprio nella parte che disciplina detti Istituti (articoli da 28 a 32).

Le banche popolari, riconosciute dal nostro ordinamento, sono istituti di credito costituiti come società cooperative ed, in genere, svolgono la propria attività nel mercato nazionale, a differenza degli altri Istituti di credito che possono operare, anche, in mercati esteri.

Nessun socio può detenere azioni in misura superiore all'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà di prevedere nello statuto limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento (art.23-quater del D.L. n. 179 del 2012)

Il numero minimo di soci non può essere inferiore a duecento ed il consiglio di amministrazione può rigettare la domanda di ammissione a socio, con motivazione.

LA RIFORMA

Così esordisce l'art.1 del Disegno di Legge 3/2015 A.C. n.2844 presentato per la discussione alla Camera dei Deputati:

“Il sistema bancario europeo è interessato da cambiamenti di notevole rilevanza. In risposta alla crisi, l'Unione europea ha realizzato una profonda revisione dell'architettura della regolamentazione e della supervisione sulle banche. Ciò rende assolutamente indifferibile e urgente avviare anche in Italia un immediato processo riordino, con particolare riferimento agli istituti che, in ragione della dimensione dei profitti ma anche per le peculiarità della disciplina vigente rispetto a quella di altre forme organizzative dell'impresa creditizia, possono avere perduto o non avere mai acquisito caratteristiche mutualistiche.

Va anche considerato che uno degli effetti della crisi è stata la contrazione nell'erogazione del credito (il cosiddetto credit crunch).

In tale prospettiva è evidente che il rafforzamento e la capitalizzazione di alcune banche (le banche popolari) caratteristiche dell'ordinamento italiano del credito, attraverso il ripensamento della loro forma organizzativa, costituisce un passo essenziale per l'ammodernamento del sistema.”



LE BANCHE POPOLARI

Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, non applicandosi la disciplina generale sulla cooperazione (il TUB ha recepito l'orientamento giurisprudenziale).

Si distinguono dalle banche di credito cooperativo di cui all'articolo 33 del TUB, per il loro carattere di mutualità prevalente, derivante dalla loro origine storica (le banche di credito cooperativo sono succedute alle casse rurali e artigiane) (Reg.Banca d'Italia ed art.35 del TUB).

La qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente ricorre quando i relativi statuti contengano le clausole mutualistiche stabilite dall'articolo 2514 codice civile (limiti alla distribuzione di utili e alla remunerazione degli strumenti finanziari, divieto di distribuire le riserve) e siano rispettati i criteri di operatività prevalente a favore dei soci.

Alle sole banche popolari non si applicano le disposizioni del codice civile che disciplinano le caratteristiche della mutualità prevalente (articoli 2512 e 2514 del codice civile) nonché in materia di trasferimento delle quote o azioni (articolo 2530, primo comma).

LA RIFORMA

Il tutto nasce dalla Commissione europea che ha contestato il mancato recepimento della direttiva 2013/36/UE (scaduto il 31 dicembre 2013) sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

Banche popolari - statistiche al 30 giugno 2014*

Istituti di Credito ⁽¹⁾	70	Totale Attivo (miliardi di EURO)	450
Sportelli	9.248	Provvista (miliardi di EURO)	425
Soci ⁽²⁾	1.340.000	Impieghi (miliardi EURO)	385
Clienti	12.300.000	Quote di mercato %	
Dipendenti	81.700	Provvista	25,3
		Impieghi	24,6
		Sportelli	29,3

(1) Compresa le S.p.A. controllate

(2) Soci di Banche Popolari Cooperative

Fonte: <http://www.assopopolari.it/it/pagina.php?ramo=banchePopolari.htm&div=statistiche>

COSA CAMBIEREBBE?

Si applicherebbero le norme del codice civile, sino ad oggi, non valide per le Banche Popolari, quindi, come riportato nella “scheda di lettura” n.267 del 2/2/2015 - Documentazione per l'esame dei progetti di Legge -:

“Le norme in esame modificano il comma 2 dell'articolo 150-bis (del TUB) al fine di introdurre una disciplina specifica per le banche popolari.

Si segnala preliminarmente che le modifiche non investono le banche di credito cooperativo, per cui resta ferma la disciplina vigente.

- **2346, sesto comma:** *la possibilità di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti;*

- **2526, in materia di soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito, che demanda all'atto costitutivo la possibilità di emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni e di stabilirne i diritti patrimoniali o amministrativi e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili. I predetti strumenti finanziari si distinguono in strumenti partecipativi, dotati di diritti amministrativi e/o patrimoniali, e, in ogni caso, rappresentativi di una partecipazione sociale, e strumenti meramente finanziari o di debito, che non attribuiscono la qualità di socio e, anche quando sono correlati da diritti amministrativi, non consentono il diritto di voto in assemblea.**

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è regolato dalla disciplina ordinaria delle società per azioni (articoli 2437 e seguenti).

La cooperativa cui si applicano le limitate può offrire in sottoscrizione amministrazione solo a investitori bis, del D.L. n. 145 del 2013, tale norma si all'emissione di strumenti finanziari si



norme sulla società a responsabilità strumenti privi di diritti di qualificati. Ai sensi dell'art. 11, comma 3- interpreta nel senso che il limite riferisce esclusivamente ai titoli di debito;

- **2538, terzo comma,** *in materia di deroghe al voto capitaro, che consente all'atto costitutivo di attribuire ai soci cooperatori persone giuridiche più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri;*

- **2541,** *che disciplina le assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari privi del diritto di voto nell'assemblea generale;*

- **2542, primo comma,** *che attribuisce la nomina degli amministratori all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo;*

- **2543, terzo comma,** *che consente ai possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione di eleggere, se lo statuto lo prevede, fino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo;*

- **2544, secondo comma, primo periodo e terzo comma,** *che in caso di sistema dualistico, limita ad un terzo del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione il numero dei componenti che possono essere eletti dai possessori di strumenti finanziari e, in caso di sistema monistico, stabilisce che agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.*

*Accanto alle norme inapplicabili secondo il precedente regime, si dispone **la non applicazione alle banche popolari dell'articolo 2542, secondo comma,** del codice civile. Di conseguenza, la maggioranza degli amministratori non dovrà più essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.*

Infine, viene innalzato il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio (da 10 a 20).”